



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FORLEO	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARANGELLA	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRUNI	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 988/09 depositato il 09/04/2009
- avverso la sentenza n. 125/2/08 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

controparte:



difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO 150 74121 TARANTO TA

Atti impugnati:

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10600011056532007

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 988/09

UDIENZA DEL

24/01/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

997


PRONUNCIATA IL:

24/01/14

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29/01/14

Il Segretario



1,50

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 della dichiarazione dei redditi relativamente all'anno di imposta 2002, il Sig. ██████████

██████████ proponeva ricorso avverso la relativa cartella di pagamento con cui venivano iscritte a ruolo le due rate successive alla prima e concernenti l'imposta sostitutiva indicata in Unico e dovuta a seguito di rideterminazione del valore d'acquisto di terreni ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 448 del 2001. Il contribuente eccepiva la mancata indicazione della notifica della comunicazione di irregolarità, l'erroneità e l'illegittimità del ruolo, la intervenuta decadenza, la carenza di motivazione, il mancato rispetto dello Statuto del contribuente, la nullità della notifica ed infine l'erroneità del recupero in quanto i terreni oggetto di rivalutazione, a seguito dell'alluvione avvenuta nel 2003, avevano assunto valori economici inferiori a quelli riportati a suo tempo in perizia.

Subito si costituiva l'Ufficio che impugnando e disconoscendo quanto dedotto dal contribuente, deduceva che, nel caso in esame, trattavasi di omesso versamento di imposta dichiarata dal contribuente stesso e conseguentemente dovuta.

I Giudici di prime cure, con sentenza n. 125 del 11/02/2008, hanno dichiarato nullo l'atto impugnato e compensato tra le parti le spese di giudizio.

Con atto di appello depositato in data 09/04/2009 l'Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza di primo grado, ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c, dell'art. 25 del D.Lgs. n. 602/73 e dell'art 36, comma 4 - ter, D.L. n. 248/2007, vizio di motivazione e ha contestato, nel merito, quanto dedotto dal contribuente, concludendo, con la richiesta di dichiarare la nullità della sentenza, in via subordinata, di riformare la predetta sentenza e condannare il contribuente al pagamento di tutti gli importi iscritti a ruolo con la cartella di pagamento opposta, maggiorati degli ulteriori interessi maturati e maturandi, e, infine, di condannare l'appellato al pagamento di spese, diritti ed onorari tutti di giudizio.

In data 14/07/2010, il contribuente, presentando le proprie controdeduzioni, ha chiesto alla Commissione Tributaria Regionale di rigettare l'appello dell'Ufficio e riconfermare la sentenza della CTP, sia per la inidoneità del terreno a realizzare la plusvalenza sperata che per i motivi esposti, nonché di disporre il rimborso di quanto già versato pari alla prima rata oltre interessi, con vittoria delle spese di giudizio.

In data 25/06/2013, il contribuente ha presentato istanza di rinvio della trattazione al fine di poter espletare tutte le attività necessarie al fine di aderire alla nuova rivalutazione di cui all'art. 1, comma 473, della Legge n. 228/2001.

In data 02/07/2013, il contribuente ha depositato copia della perizia di valutazione stragiudiziale avente ad oggetto il valore di mercato del terreno oggetto della presente controversia, asseverata con giuramento, e relativa copia del modello di pagamento dell'imposta sostitutiva.

All'udienza del 12/07/2013, la Commissione Tributaria Regionale ha rinviato la causa al giorno 20/12/2013.

Infine, in data 10/12/2013, il contribuente ha presentato una nuova istanza di rinvio della trattazione al fine di permettere allo stesso di integrare la documentazione a suo tempo prodotta con il Certificato di Destinazione Urbanistica richiesto al Comune di Castellaneta attestante la particolare natura e destinazione del fondo oggetto di controversia.

Con Ordinanza n. 329/28/13 del 20/12/2013, la Commissione, avendo ritenuto che ai fini della risoluzione della controversia occorresse accertare la condizione dell'immobile, ha nuovamente rinviato la causa al giorno 24/01/2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata e conseguentemente debba essere rigettato l'Appello dell'Ufficio.

A riguardo, deve innanzitutto osservarsi che, in conformità a quanto statuito dalla ordinanza n. 377/07 della Corte Costituzionale, questa commissione è concorde nel ritenere che gli atti dei concessionari della riscossione "devono tassativamente indicare, tra l'altro, il responsabile del procedimento".

Sul tema in esame, infatti, la Corte Costituzionale, con la suddetta ordinanza, nel non accogliere la questione di legittimità sollevata in merito all'art. 7, comma 2, legge n. 212 del 2000, ha sancito l'obbligatorietà dell'indicazione del responsabile del procedimento sugli atti emessi dai concessionari della riscossione. Pertanto, la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti costituisce motivo di nullità della cartella.

Il legislatore, successivamente, ha inteso recepire quanto espresso a più riprese dalla sentenza n. 377/07, prevedendo con l'art. 4-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che a partire dal 1° gennaio 2008 sulle cartelle fosse necessario indicare il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione, nonché quello di emissione e notificazione della cartella.

Orbene, nella fattispecie in esame, vi è contrasto tra detta normativa e quanto statuito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000 che sancisce la

irretroattività delle disposizioni tributarie.

A giudizio di questa Commissione, infatti, le norme contenute nello Statuto del contribuente, pur non avendo rilevanza costituzionale, rivestono una importanza particolare nell'ambito della legislazione tributaria, e devono essere considerate di grado superiore rispetto ad altre norme vigenti in detta materia.

Per quanto precede, va disapplicata la norma contenuta nel citato art. 4-ter, atteso il contrasto di quest'ultima con quella a forza privilegiata dello Statuto del contribuente e ritiene che le disposizioni retroattive richiamate dalla legge n. 31/2008 debbano essere disattese in quanto in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza e irretroattività stabiliti dalla legge n. 212 del 2000.

Pertanto, uniformandosi a quanto fissato con l'ordinanza n. 377 del 2007, appare oltremodo evidente l'illegittimità della cartella perchè priva dell'indicazione del responsabile del procedimento.

In considerazione della particolarità della questione trattata, stimasi equo compensare integralmente tra le parti le intere spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale conferma la sentenza di primo grado impugnata e conseguentemente rigetta l'Appello dell'Ufficio.


Spese compensate.

Così deciso in Taranto

24/01/2014

Relatore Estensore

Dott. Salvatore Marzoggia



Presidente

Dott. Luigi Forleo

